

dere che il Governo voglia disconoscerlo a scapito del locale e generale vantaggio.

Che in fatti il Governo sia fermo nel tener conto di siffatti voti dei Consigli provinciali lo assicurava espressamente il ministro Cassinis nella seduta del 18 ottobre 1859, rispondendo ad una mia interpellanza, ed allora egli teneva il Ministero di giustizia e reggeva quello dell'interno; lo confermava il ministro dell'interno, Minghetti, nella seduta del 15 maggio 1861 (foglio 153), quando, discutendosi la circoscrizione della provincia di Benevento, egli ebbe a dire:

« Io ricordo che, quando l'onorevole Farini reggeva l'Emilia, fece un decreto, nel quale, stabilendo una circoscrizione nuova, dichiarò nondimeno che i Consigli provinciali sarebbero chiamati a dare il loro voto, e che per conseguenza la circoscrizione non si avrebbe per definitiva, se non dopo aver udito le ragioni degli interessati. »

E soggiungeva di poi:

« Se questo mandamento, se questo comune, sapessero che la loro aggregazione è definitiva, io comprenderei facilmente l'irritazione loro; ma, dal momento che essi sanno che non è se non una cosa temporanea, potranno adattarsi a soffrire dei fastidi, che saranno temporanei, nè parranno loro troppo grandi, sapendo che, dietro le rappresentanze dei Consigli provinciali, verranno proposte all'attuale circoscrizione quelle modificazioni che saranno ravvisate opportune. »

Non è quindi da porsi in dubbio che le popolazioni lese aspettano l'esaudimento dei loro voti e l'adempimento, per parte del Governo, dell'assunto impegno morale di tener conto dei voti dei Consigli provinciali.

Se ora la Camera venisse senza alcuna riserva a dichiarare ferme le attuali circoscrizioni, nel mentre che il Governo si potrebbe ritenere sciolto dagli assunti impegni, essa lascierebbe moltissime popolazioni disgregate, per la falsa posizione nella quale vennero poste da circoscrizioni non abbastanza maturate; essa lederebbe assieme ed il locale loro interesse, e l'interesse e l'economia generale dello Stato, che dai parziali difetti risentono pur sempre grave nocumento.

Queste considerazioni io credo che sieno atte a persuadere la Commissione come occorra chiarire il senso della suddetta frase imperativa, e dichiarare che essa è ristretta e si riferisce soltanto al tratto di tempo che precederà le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo.

Prego pertanto l'onorevole presidente della Commissione ed il ministro a porgermi gli schiarimenti opportuni, e l'onorevole presidente della Camera a conservarmi la parola dopo ottenuti gli schiarimenti stessi.

**PRESIDENTE.** Il turno di parlare spetterebbe al deputato Michelini, ma egli intende unicamente di ragionare sul primo alinea; perciò esaurirò prima la presente quistione.

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**TECCHIO, relatore.** Se non ho male inteso, due sono gli intenti ai quali mira l'onorevole preopinante.

Il primo riguarda i *circondari*; e parrebbe che egli volesse che tra la provincia ed il comune non esistessero quegli enti intermedi, e fossero quindi aboliti gl'intendenti di circondario.

Il secondo riguarda la *circoscrizione territoriale*; temendo egli che le parole: *ferme le circoscrizioni territoriali*, che si leggono nel n° 1 dell'articolo unico, possano per avventura indicare che le attuali circoscrizioni debbano rimaner ferme in perpetuo.

È facile rispondere all'onorevole oratore.

Quanto ai circondari, in questo periodo transitorio non si muta la loro sorte; sarebbe impossibile a questo momento lo alterare la circoscrizione territoriale; il sopprimere ciò che esiste, ed esiste in forza di una legge; massimechè i circondari non esistono solamente nelle antiche provincie del regno e della Lombardia, per le quali più propriamente era stata emanata la legge 23 ottobre 1859, ma esistono eziandio nelle provincie di Napoli, e, comunque sotto altro nome, nella Toscana, nella quale le *sottoprefetture* corrispondono appunto ai nostri circondari.

Quanto poi alle parole: *ferme le attuali circoscrizioni*, è troppo chiaro che esse sono rette dall'avverbio *provvisoriamente* che domina tutta la legge.

Quando si presenterà al Parlamento la legge organica definitiva, allora si parlerà e delle nuove circoscrizioni, e di quei voti dei Consigli provinciali, od altri, ai quali alludeva l'onorevole preopinante.

**PRESIDENTE.** Il ministro per l'interno ha la parola.

**MINGHETTI, ministro per l'interno.** Io posso aggiungere come un dato di fatto, che sto preparando al Ministero dell'interno un lavoro, il quale riassume tutte le domande fatte sinora rispetto a cambiamenti di circoscrizioni, il qual lavoro poi sarà distribuito a suo tempo alla Camera, perchè ne prenda cognizione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Tonelli insiste nella sua proposta?

**TONELLI.** Prendo atto delle dichiarazioni del presidente della Commissione e del signor ministro, le quali confermano che saranno tenuti a calcolo i voti dei Consigli provinciali, e rinuncio a proporre emendamenti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Toscanelli parla egli pure in questo senso?

**TOSCANELLI.** No; io parlo sull'intestazione, cioè sulle prime parole della legge.

**PRESIDENTE.** In tal caso, sull'intestazione della legge, essendo prima iscritto il deputato Michelini, ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** Questa legge ha un carattere evidentemente temporario; io lo riconosco. Ma ciò risulta dalla natura della legge stessa, risulta sufficientemente dalla relazione e dalla discussione, e non è necessario di dirlo nel testo della legge. Secondo il concetto che io mi formo delle leggi, e credo di appormi al vero, nessuna parola debb'essere superflua, ogni parola deve dare un diritto od imporre un dovere ai cittadini.

Fatta quest'osservazione che riguarda la sostanza, rimangono inutili quelle che riguardano la locuzione.

Come se tutte le leggi non fossero temporanee nel senso che durano finchè non siano abrogate da leggi posteriori, la Commissione volle esprimere in due modi il concetto della temporaneità, cioè non si contentò di dire una cosa inutile, ma volle dirne due. Questa legge adunque, secondo la Commissione, sarà temporaria in due guise: in primo luogo, essa avrà una temporaneità generale, indeterminata, che è espressa coll'avverbio *provvisoriamente*, gallicismo che, per maggiore intelligenza tradurremo *temporaneamente*. In secondo luogo, questa legge avrà una temporaneità tassativa, cioè sino a che le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo del regno siano approvate e poste in vigore.

Ma questo è un lusso di parole veramente assurdo. Chi può credere che leggi posteriori non abroghino quella che ora facciamo? E chi vi assicura che faremo leggi organiche, e che non saremo costretti ancora altre volte a fare provvedimenti parziali?